

## CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI COUNSELING PSICOLOGICO E/O DI PSICOTERAPIA

Il Dott. SUSANNA INCERPI con studio in Via DEL REDENTORE 130, MONSERRATO  
Partita Iva: 03953160920 CF: NCRSNN91D68B354B mail: [susanna.incerpi@gmail.com](mailto:susanna.incerpi@gmail.com)  
PEC: [susanna.incerpi@psypec.it](mailto:susanna.incerpi@psypec.it) Tel. ----- Cell: 3492178456 iscritto al nr 3182  
dell'Albo degli psicologi di (Sardegna) - d'ora innanzi denominato  
"Dottore/Professionista/Psicologo".

E

Il SINAFI – Sindacato Nazionale Finanziari – Sezione Regionale/Interregionale Sardegna  
con sede legale in Roma, Via Tagliamento n. 9 CF: 96411220583,

Tel. 06/40045376, mail: [segreteria nazionale@sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@sinafi.org),

PEC: [segreteria nazionale@pec.sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@pec.sinafi.org), nella persona del legale rappresentante, Eliseo  
Taverna, nato a L'Aquila il 19/11/1966 e del Referente Regionale, Cavoli Sergio, nato a  
Palermo (PA) il 18.05.1972, d'ora innanzi denominato per brevità "Si.Na.Fi. Sardegna".

### PREMESSO CHE

Il SINAFI Sardegna, in coerenza con i valori propri della Associazione Sindacale –  
Sindacato Nazionale Finanziari - promuove iniziative e attività tese a favorire il benessere  
sociale dei propri iscritti, volte all'acquisizione di approcci personali per un miglior e  
proficuo inserimento negli ambienti di lavoro, nonché finalizzate al miglioramento del clima  
organizzativo nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'attenzione è rivolta a migliorare ed accrescere il benessere psico-fisico dei  
propri associati e del proprio nucleo familiare, anche attraverso il supporto, individuale e  
collettivo qualificato, di Psicologi o Psicoterapeuti. Mediante la presente convenzione si  
intende pertanto agevolare la sostenibilità economica delle prestazioni di supporto  
psicologico e psicoterapeutico individuale e organizzare eventi gratuiti collettivi.



## TANTO PREMESSO

Il Sindacato e il Dott. SUSANNA INCERPI

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

#### Art. 2

Il Professionista/Psicologo si impegna a fornire, a tariffe calmierate, le prestazioni professionali individuali indicate di seguito, a favore degli associati del Si.Na.Fi. (indicare Regione) e dei familiari fino al secondo grado, compresi i conviventi alle seguenti condizioni (al costo minimo come indicato dal TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI):

**la prima seduta di Consulenza e Sostegno o Psicoterapia sarà assicurata a titolo GRATUITO**

#### > **CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO**

- |   |      |
|---|------|
| - Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale                 | € 35 |
| - Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla famiglia e alla coppia | € 50 |

#### > **PSICOTERAPIA**

- |   |   |
|---|---|
| - Psicoterapia individuale per seduta                 | € |
| - Psicoterapia alla famiglia e alla coppia per seduta | € |

Le tariffe calmierate saranno applicate a tutti gli iscritti al Sindacato che certificheranno l'appartenenza alla associazione mediante l'esibizione in formato cartaceo o elettronico della tessera associativa, ovvero, in caso di familiari attraverso autocertificazione scritta dell'interessato.



Le parcelle verranno regolate, previa emissione di documentazione fiscale, direttamente a cura dei singoli iscritti

### Art. 3

Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione si impegnano, inoltre, a dare:

- Il SINAFI ad organizzare dibattiti e convegni online o in presenza con propri oneri e strutture;
- Il professionista aderente, a parteciparvi ai fini scientifici e convegnistici - senza oneri - con il fine di incentivare e diffondere la conoscenza dei disagi sociali e le abilità e tecniche per contrastarli

A dare, infine, entrambe le parti, ampia diffusione alla presente inserendola sui rispettivi siti Internet, anche attraverso link di re-indirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce "pubblicità medica/sanitaria/psicologica". Il Sindacato Nazionale Finanziari (indicare la Regione) ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente o collettivamente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.


### Art. 4

Il Si.Na.Fi. Sardegna rimarrà, in ogni caso estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra il Professionista e i singoli associati interessati ad avvalersi della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo e manlevato fin d'ora.

### Art. 5

Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione, alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Tutte le informazioni e i dati di cui le parti verranno a conoscenza dovranno essere considerati riservati e non divulgabili. Nello svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, le informazioni potranno essere utilizzate, in forma anonima e impersonale, solo ai fini statistici e di studio del fenomeno dei disagi sociali.



In tal senso, le parti, anche ad opera dei propri dipendenti e/o collaboratori, si obbligano ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo su dati e notizie.

#### Art. 6

La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità

#### Art. 7

Durata.

1- La presente convenzione avrà **durata di un anno** a decorrere dalla data della sottoscrizione delle parti.

Alla scadenza naturale, la convenzione si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni se non interverrà disdetta.

2- Ove le parti desiderassero apportare modifiche, alla scadenza naturale, alle condizioni pattuite nella presente, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

3- Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento.

Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta - a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. - da inviarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata dal recedente.

#### Art. 8

In caso di controversia sull'applicazione, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma. Le parti rinunciano sin da ora alla competenza di qualsivoglia altra sede.

Luogo e data

CA, 13/06/2012

#### LE PARTI

Per il SINDACATO  
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  
Eugenio Iannone  
IL RAPPRESENTANTE REGIONALE  
Sergio Cavali

Dott. ....

IL RAPPRESENTANTE REGIONALE  